



AZIENDA SPECIALE SERVIZI SANITARI VERGIATE

Via G. Di Vittorio, 2 - 21029 Vergiate (Va)

P. IVA 02021020124 - C.C.I.A.A. 172230/1996 VA

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

N. 22 del 7/12/2020

Oggetto: Razionalizzazione annuale delle partecipazioni ex art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 come integrato dal D.Lgs 16 giugno 2017, n. 100 – Analisi della situazione di ASSSV al 31/12/2019.

L'anno 2020, addì 7 del mese di dicembre alle ore 17,30 si è riunito il Consiglio di Amministrazione a seguito degli inviti scritti recapitati nei termini regolamentari.

Risultano presenti:

N° d'ordine	Cognome e Nome	Presenti	Assenti
1	Tamborini Giampietro	X	
2	Petti Mauro	X	
3	Renzi Roberto	X	
4	Mazzola Francesco Paolo	X	
5	Berrini Sergio Luciano		X
	Totale N.	4	1

Assume la presidenza il Dott. Tamborini Giampietro

Assiste il segretario Dott. Petti Mauro

Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a deliberare sul seguente punto all'OdG.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 così come integrato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (T.U);

Visto che ai sensi del predetto T.U. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che le Pubbliche Amministrazioni, fermo restando quanto sopra indicato, possono mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

Considerato che ai sensi dell'art. 2, c.1, lettera a), T.U., gli enti pubblici economici sono espressamente ricompresi tra le Amministrazioni pubbliche;

Rilevato dunque che per effetto dell'art. 20 c.1 del D.Lgs in oggetto anche le Aziende Speciali, in qualità di enti pubblici economici devono effettuare, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo ove rilevino partecipazioni societarie che non rientrano in alcuna delle categorie previste dal decreto ovvero ove ricorrano i presupposti di seguito indicati, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

Richiamato che ai sensi dell'art. 20, comma 3, T.U., il provvedimento di cui sopra deve essere adottato entro il 31 dicembre di ogni anno, procedendo "a partire dal 2018 con riferimento alla situazione al 31.12.2017" (art. 26, comma 11, T.U.);

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni:

- che non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U., sopra richiamato;
- che non soddisfino i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- per le quali si verificano le seguenti condizioni (cfr. art. 20, c. 2, T.U.):
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Richiamato che, ai sensi delle disposizioni ministeriali, anche le Amministrazioni che non detengono partecipazione alcuna debbano comunque provvedere alla ricognizione prevista dalla norma ed alla trasmissione del relativo provvedimento attestante la non detenzione di partecipazioni;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione e che ne costituisce parte integrante e sostanziale, con il quale si attesta che l'Azienda Speciale ASSSV alla data del 31 dicembre 2019 non possedeva alcuna partecipazione societaria;

Considerato che per evidenti motivi oggettivi non vi sono dunque partecipazioni da alienare od interventi di razionalizzazione da adottare ai sensi del citato art. 24, T.U.;

Preso atto del parere favorevole del Direttore Generale dell'Azienda Speciale;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge dai n. 4 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono riportate:

- 1. Di approvare l'atto di ricognizione ordinaria di tutte le partecipazioni possedute dall'Azienda Speciale ASSSV alla data del 31 dicembre 2019, accertandole come da allegato "A" alla presente deliberazione, allegato che costituisce parte integrante della stessa;**
- 2. Di attestare specificatamente che non vi sono partecipazioni detenute dall'Azienda Speciale ASSSV al 31 dicembre 2019 e pertanto non vi sono partecipazioni da alienare;**
- 3. Che la presente deliberazione sia trasmessa all'Ente Locale di riferimento;**
- 4. Che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e smi, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e smi;**
- 5. Che copia della presente deliberazione sia inviata alla Corte dei Conti, Sezione regionale della Lombardia, ai sensi dell'art. 20, c.1, TU.**


DI SEGUITO, attesa l'urgenza di provvedere al tempestivo invio del presente atto, completo di allegati, alla Sezione regionale della Corte dei Conti con successiva e separata votazione unanime, espressa nelle forme e nei termini di legge,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. 267 del 18/08/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO



DELIBERA

1. Di approvare l'atto di ricognizione entrata di tutte le partecipazioni possedute dall'azienda speciale ASSSV alla data del 31 dicembre 2019, accendendole come da allegato "A" alla presente deliberazione, allegato che costituisce parte integrante della stessa;
2. Di attestare specificatamente che non vi sono partecipazioni detenute dall'azienda speciale ASSSV al 31 dicembre 2019 e pertanto non vi sono partecipazioni da alienare;
3. Che la presente deliberazione sia trasmessa all'Ente locale di riferimento;
4. Che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 201/2011 e sm. con le modalità ex art. 15, comma 1, lett. a) del D.L. n. 201/2011 e sm.;
5. Che copia della presente deliberazione sia inviata alla Corte dei Conti, Sezione regionale della Lombardia, ai sensi dell'art. 10, c. 1, TU.